



CITTA' DI ALIFE

Provincia di Caserta

Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011 - Tel. 0823.1586016 -
P.I.V.A. : 01794300614 - C.F. : 82000320612



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 06/2/2023

Oggetto: Addizionale comunale Irpef. Conferma aliquote per esercizio anno 2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 6, del mese di FEBBRAIO dalle ore 18,10, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, nella sala delle adunanze del Comune di Alife, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Avv. Maria Luisa DI TOMMASO	Sindaco	X	
Enrico PALMIERI	Vice-Sindaco	X	
Avv. Caterina Ginocchio	Assessore	X	
Luigi ZAZZARINO	Assessore	X	
Annamaria MORELLI	Assessore	X	

Totale Presenti : 5

Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il segretario Comunale **Dott.ssa Carmela Petrillo**.

Il Presidente, nella persona dell'Avv. **Maria Luisa DI TOMMASO** in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha modificato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in Legge n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in Legge n. 148/2011);



Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Dato atto che l'Ente ha dichiarato dissesto finanziario con deliberazione di consiglio n.19 del 9/4/2017;

Considerato che per le annualità precedenti l'Ente ha stabilito l'aliquota relativa all'addizionale Irpef nella misura dello 0,80%;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Con votazione unanime resa nei modi e termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono richiamate per formare parte integrante e sostanziale del provvedimento

1. **Di proporre al Consiglio Comunale la conferma dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica da 0,8% punti percentuale.**

2. Dichiarare con successiva unanime votazione resa nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

Avv. Maria Luisa Di Tommaso



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Petrillo



Pareri allegati alla Deliberazione di Giunta n. 1 del 6/2/23

Oggetto: Addizionale comunale Irpef. Conferma aliquote per esercizio anno 2023.

Il Responsabile del servizio


Visto l'articolo 49 comma 1 del testo unico degli enti locali in merito alla regolarità tecnica

Esprime il seguente parere :

la proposta di deliberazione

è regolare dal punto di vista tecnico;

Il Resp. Area Tecnica e aff Generali
Ing Antonio Rapuano



03/02/2023


Il Responsabile del servizio

Visto l'articolo 49 comma 1 del testo unico degli enti locali in merito alla regolarità finanziaria

Esprime il seguente parere :

è regolare dal punto di vista finanziario;

Il Resp. Area Finanziaria
Ing Antonio Rapuano



03/02/2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, c.1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si attesta:

- che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente, alla sezione Albo Pretorio online, per quindici giorni consecutivi a partire dal 7/2/23 Reg n. _____
- che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con prot. n. 1954 in data 7/2/23 ai capigruppo consiliari (art.125, del D. Lgs 267/2000).

Alife, li 7/2/23

L'addetto alle pubblicazioni

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267 del 18/8/2000.

Alife, li 6/2/23

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmela Petrillo

